



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 358

della Giunta comunale

Protocollo n. 2005/106718

Oggetto: SERVIZIO TUTELARE RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E ADULTI IN CONDIZIONE DI LIMITATA AUTONOMIA INSERITI IN ALLOGGI PROTETTI. INTEGRAZIONE AI CRITERI ATTINENTI A MODALITÀ DI RIMBORSO SPESA A FAVORE DEL COMUNE DA PARTE DEGLI OSPITI.

L'anno duemilacinque, addì dodici del mese di dicembre alle ore 8.45, si è riunita, nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti i signori:

il Sindaco PACHER dott. ALBERTO

il Vicesindaco ANDREATTA prof. ALESSANDRO

gli Assessori MAESTRI LUCIA

PANETTA geom. SALVATORE

PEGORETTI RENATO

PLOTEGHER dott. VIOLETTA

POMPERMAIER geom. ALDO

POSTAL dott. MAURIZIO

RUDARI dott. ANDREA

Partecipa il Segretario generale del Comune dott. Maurizio Gaio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2005/499, corredata dal parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, inserito in calce alla presente deliberazione;

richiamata la propria deliberazione 14.06.1999 n. 1127 avente ad oggetto: "Servizio tutelare residenziale a favore di persone anziane e adulti in condizione di limitata autonomia. Rette alloggi protetti via Molini. Autorizzazione spesa anno 1999/lire 230.000 = euro 118.787,09) e determinazione modalità rimborso spesa a favore del Comune da parte degli ospiti";

vista la convenzione 23.03.1999 n. 14481 di racc., stipulata con la Civica Casa di Riposo di Trento, in esecuzione della deliberazione consiliare 08.10.1997 n. 118 - prorogata con la convenzione 09.02.2005 n. 18745 di racc. in esecuzione della deliberazione consiliare 20.12.2004 n. 162 - che prevede, all'art. 10, l'erogazione, da parte della Civica Casa di Riposo, del servizio tutelare residenziale in alloggi protetti a favore di persone anziane e adulti in condizione di limitata autonomia;

preso atto che la Civica Casa di Riposo eroga detto servizio presso gli alloggi protetti di via Molini in Trento, i cui posti letto sono riservati al Comune di Trento (art. 4 della convenzione), che provvede a regolare l'accesso al servizio di cittadini aventi la residenza nel Comune;

visto l'art. 15 della sopra citata convenzione che prevede, da parte del Comune, l'assunzione dell'onere retta, quale garanzia verso la Civica Casa di Riposo, salvo il rimborso della spesa da parte dell'ospite titolare di pensione e/o patrimonio;

visto che la Civica Casa di Riposo determina annualmente le rette degli alloggi protetti di via Molini distinguendo tra:

- a) retta di residenzialità in appartamento singolo;
- b) retta di residenzialità in appartamento a due letti;
- c) costo mensa;

viste le "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della Legge provinciale 12 luglio 1991 n. 14", approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione 23.12.2004 n. 3091 che prevedono, tra l'altro, il reddito minimo vitale da garantire a cittadini che si trovano in condizioni di povertà e il costo minimo da corrispondere da parte degli utenti per usufruire del servizio pasti nell'ambito dell'assistenza domiciliare;

atteso che, in vista dell'apertura degli alloggi protetti presso il Centro polifunzionale di Povo, il Servizio Casa e residenze protette ha elaborato i "Criteri per il funzionamento degli alloggi protetti di Povo" che hanno trovato l'approvazione oltre che del Consiglio comunale (deliberazione 21.02.2005 n. 23) pure della Provincia Autonoma di Trento (nota del Servizio per le politiche sociali pervenuta in data 03.02.2005 al prot. n. 10220);

considerato che, per ragioni di equità e ragionevolezza, è opportuno che le modalità di partecipazione alla spesa da parte dell'utente di un alloggio protetto siano uguali per le strutture di Povo e via Molini;

rilevato conseguentemente che, tenuto conto della citata disciplina sul minimo vitale e sul costo minimo dei pasti forniti, si ritiene di determinare le modalità nel modo seguente a partire dal 1° gennaio 2006:

1. all'utente è richiesto di versare la retta di residenzialità determinata annualmente dalla Civica Casa di Riposo;
2. il medesimo partecipa mensilmente con tutte le sue entrate (redditi esenti compresi) e con il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;
3. rimane garantita all'utente una quota mensile di reddito pari al minimo vitale in vigore nel Comune di Trento al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
4. il patrimonio mobiliare viene utilizzato se e fin tanto superiore ad euro 6.000,00;
5. se l'utente è in possesso di patrimonio immobiliare - compresa l'abitazione principale e le sue eventuali pertinenze - provvede a stipulare ipoteca volontaria o altre forme di garanzia delle eventuali somme da rimborsare al Comune di Trento; nel frattempo viene indicato all'utente

- medesimo l'importo da versare al fine di consentirgli di disporre del minimo vitale di cui al precedente punto 3. pur evidenziando il debito imputato;
6. il Comune di Trento ha diritto al recupero della spesa relativa alla retta di residenzialità anticipata alla Casa di Riposo verso chi di ragione (utenti degli alloggi protetti e/o altri soggetti obbligati per legge o per disposizione amministrativa).
 7. il Comune di Trento provvede ad anticipare alla Casa di Riposo, dietro presentazione di regolare fattura, il pagamento della parte eventuale di retta di residenzialità che l'utente non è in grado di coprire con tutte le proprie entrate e/o patrimonio di cui ai punti precedenti;
 8. il costo del servizio mensa è a totale carico dell'utente, salvo quanto previsto dal punto successivo;
 9. l'utente le cui entrate mensili, al netto dell'importo retta pagato secondo quanto sopra determinato, non supera il minimo vitale in vigore nel Comune di Trento, partecipa alla spesa del servizio mensa pagando il costo minimo del pasto previsto dalle determinazioni provinciali al 1° gennaio dell'anno di competenza;

ritenuto inoltre che la previsione di cui al punto 5. debba essere applicata anche per gli Alloggi protetti presso il Centro polifunzionale di Povo;

ritenuto opportuno utilizzare, per la stipulazione dell'ipoteca volontaria, lo schema di riferimento approvato con deliberazione della Giunta comunale 30.12.2002 n. 345;

atteso inoltre che la partecipazione degli assistiti alla spesa retta si configura non come tariffa di un servizio comunale, ma come recupero di una tariffa già applicata dalla Civica Casa di Riposo per gli alloggi in oggetto;

visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 31.07.2002 n. 113;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;
richiamate inoltre:
 - la deliberazione del Consiglio comunale 17.12.2004 n. 158, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e triennale 2005-2007, da ultimo variato con deliberazione della Giunta comunale 05.12.2005 n. 347, immediatamente eseguibile;
 - la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2004 n. 421, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2005, da ultimo variato con deliberazione della Giunta comunale 05.12.2005 n. 347, immediatamente eseguibile;

ritenuto, alla luce di approfondimenti effettuati circa la natura del presente atto deliberativo che attiene prettamente agli aspetti gestionali dell'attività amministrativa e segnatamente alla rivalsa della spesa verso i cittadini assistiti in strutture tutelari residenziali, che competa alla Giunta comunale l'adozione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;

a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

d e l i b e r a

1. di determinare, a partire dal 1° gennaio 2006 e secondo le modalità esplicitate in premessa, la partecipazione alla spesa da parte degli ospiti degli alloggi protetti di via Molini;
2. di richiedere agli ospiti degli alloggi protetti di via Molini e di Povo, nel caso in cui non riescano a ricavare dall'eventuale patrimonio immobiliare denaro contante (o fintanto che

siano in essere le relative pratiche), la costituzione di ipoteca volontaria, o altre forme di garanzia, su quanto di proprietà ai fini della successiva rivalsa da parte del Comune.

Allegati parte integrante:

///

Documentazione approvata:

///

IL SEGRETARIO
f.to Gaio

IL PRESIDENTE
f.to Pacher

Alla presente deliberazione è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.